Bur n. 168 del 27/11/2026

(Codice interno: 597602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 25 novembre 2026

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV". L.R. 24 agosto 1979, n. 63, art. 4, comma 1.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete per la durata della XII Legislatura, come previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 63/1979.

Il Presidente

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 recante "*Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete 'IRVV'*" che ha istituito l'Istituto Regionale per le Ville Venete;

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 63/1979 che disciplina le funzioni dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV" e dispone che l'Istituto provvede, in concorso con i proprietari o sostituendosi ad essi, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle medesime;

VISTO in particolare l'art. 3 della succitata L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale sono organi dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV":

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore unico dei conti;

VISTO l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 63/1979, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione dell'IRVV è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a. dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia;
b. da due membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
c. da un membro designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
d. *omissis*;
e. da un rappresentante dei proprietari delle ville venete designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comma 3 della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di Amministrazione dell'IRVV rimane in carica per la durata della Legislatura regionale e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "*Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi*";

RICHIAMATO l'Avviso n. 49 del 13 marzo 2026, pubblicato nel BUR n. 32 del 13 marzo 2026, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha avviato la procedura per la nomina, da parte del Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Presidente dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;

RICHIAMATA la nota del Presidente della Giunta regionale del Veneto, prot. reg. n. 482289 del 26 agosto 2026, con cui si è proposto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale Presidente dell'IRVV il nominativo della dott.ssa Orietta Miotto;

VISTA la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, acquisita al prot. reg. n. 521170 del 21 settembre 2026, con la quale è stata espressa l'intesa sul nominativo proposto;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 198 del 20 ottobre 2026 con la quale, su proposta del Presidente della Giunta regionale del Veneto d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio regionale del Veneto ha nominato la dott.ssa Orietta Miotto quale Presidente dell'IRVV;

RICHIAMATO altresì l'Avviso n. 50 del 13 marzo 2026, pubblicato nel BUR n. 32 del 13 marzo 2026, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha avviato la procedura per la nomina, da parte del Consiglio regionale, di due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 172 del 14 luglio 2026, con la quale il Consiglio regionale ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV il sig. Germano Racchella e il sig. Giampi Zanata;

RICHIAMATA la nota del Presidente della Giunta regionale del Veneto, prot. reg. n. 305208 del 4 giugno 2026, con la quale è stata richiesta al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la designazione di competenza di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV;

VISTA la nota acquisita a prot. reg. n. 524937 del 22 settembre 2026, con la quale il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha designato l'arch. Federica Rovello quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete in rappresentanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

DATO ATTO che, con riferimento al rappresentante dei proprietari delle ville da designarsi a cura dell'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 63/1979, la competente Direzione Cultura sta effettuando le verifiche istruttorie sul numero dei componenti effettivi delle singole associazioni, finalizzate all'individuazione del soggetto associativo maggiormente rappresentativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di Amministrazione dell'IRVV è validamente costituito con la sola nomina del Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 63/1979) e dei due membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto (art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. n. 63/1979);

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire la tempestiva costituzione e la piena operatività dell'organo, di procedere alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV", rinviando a successivo provvedimento la nomina del rappresentante dei proprietari delle ville venete, una volta conclusa la procedura di individuazione dell'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

VISTA la DGR n. 152 del 10 marzo 2026 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Aggiornamento.", ed in particolare l'art. 5 dell'Allegato A;

DATO ATTO che la struttura competente procederà alla verifica della dichiarazione relativa a eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato A della DGR n. 152/2026;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 22 giugno 2021 sono stati determinati gli emolumenti spettanti al Presidente, al Vicepresidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Revisore unico dei conti dell'IRVV, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 63/1979, come sostituito dall'art. 11, comma 1 della Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché con riferimento al possesso, da parte dei soggetti designati, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV", nella seguente composizione:
   a. Orietta Miotto, in qualità di Presidente;
   b. Germano Racchella, in qualità di componente nominato dal Consiglio regionale del Veneto;

      Giampi Zanata, in qualità di componente nominato dal Consiglio regionale del Veneto;
   c. Federica Rovello, in qualità di componente designata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
3. di rinviare a un successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la nomina del rappresentante dei proprietari delle ville venete designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 63/1979, per le motivazioni espresse in premessa;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di Amministrazione dell'IRVV rimane in carica per la durata della XII Legislatura;
5. di dare atto che al Presidente, al Vicepresidente, agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spettano gli emolumenti determinati con DGR n. 818 del 22 giugno 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 63/1979, come sostituito dall'art. 11, comma 1 della Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43;
6. di dare atto che la Direzione Cultura procederà alla verifica della dichiarazione relativa a eventuali variazioni sopravvenute rispetto alle dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato A della DGR n. 152/2026;
7. di incaricare la Direzione Cultura dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani